



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14 della L.R. 28 marzo 2006, n. 6

VERBALE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI N°. 2 – Seduta del 17 ottobre 2022

Il giorno diciassette ottobre 2022 alle ore 09.00 si è riunito in video collegamento su convocazione da parte del Presidente Dott. Virgilio Puletti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Adisu.

Sono intervenuti:

- Dott. Virgilio Puletti – Presidente
- Dott.ssa Elisa Raoli – Membro
- Dott. Marco Tosti – Membro

Partecipa altresì alla riunione il Dott. Stefano Capezzali dirigente del servizio II dell'Agenzia.

La riunione è stata indetta per analizzare la documentazione attinente al “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022 – 2024” che dovrà essere sottoposto ad asseverazione da parte dell'Organo di revisione.

La documentazione oggetto di analisi è stata trasmessa al Collegio tramite comunicazione e-mail del 7 ottobre 2022 a cura del Dott. Stefano Capezzali.

Al termine della verifica il Collegio dei Revisori redige il documento di “ASSEVERAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022 – 2024” che allegato sotto la lettera A al presente verbale e ne forma parte integrante.

Alle ore 09,35 si conclude la riunione con la predisposizione e l'approvazione del presente verbale che verrà trascritto successivamente nell'apposito Libro.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Virgilio Puletti

(Presidente)

Dott.ssa Elisa Raoli

(Membro effettivo)

Dott. Marco Tosti

(Membro effettivo)

ASSEVERAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

In data 17 ottobre 2022 alle h. 09,00 in video collegamento, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ADiSU, nelle persone dei sottoscritti membri effettivi Dott. Virgilio Puletti (Presidente), Dott.ssa Elisa Raoli e Dott. Marco Tosti, per il rilascio dell'asseverazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 (PTFP 2022-2024).

Visti:

- l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 recante *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo (...)”*;
- l'art. 1, comma 102 della legge n. 311/2004 che prevede *“Le amministrazioni pubbliche (...) adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, il quale stabilisce che *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - b) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;
- l'art. 1, comma 557 ter della legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della legge n. 296/2006, il quale stabilisce che *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”* (triennio 2011-2013);
- le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte della PA”* emanate in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n. 173;
- l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato con legge n. 183/2011, che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica. Le Amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare

rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 3, comma 5 e comma 5-quinquies del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, sull'utilizzo per assunzioni a tempo indeterminato dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni di personale, disposizioni in base alle quali, a decorrere dall'anno 2019 si può procedere alle assunzioni di personale per una spesa pari al 100% di quella del personale cessato nell'anno precedente e nell'anno in corso (in quest'ultimo caso solo a seguito delle cessazioni che producono il turn-over), con possibilità di utilizzare i resti disponibili delle facoltà assunzionali del quinquennio precedente;
- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, in base al quale, secondo le disposizioni attuative del D.M. 3 settembre 2019 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni", le Regioni possono procedere ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva di personale non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;
- l'art. 20 della legge regionale 6/2006 in base al quale la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche e i Piani triennali dei fabbisogni del personale sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale; il termine per l'autorizzazione è di sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione;

Richiamati:

- il Decreto del Direttore generale n. 56 del 30/06/2022 recante "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU) 2022-2024. Adozione.", con particolare riferimento alla Sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni del personale" dell'Allegato "PIAO 2022-2024" del medesimo Decreto;
- la determinazione dirigenziale n. 163 del 01/03/2022 recante "Contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006. Certificazione per l'anno 2020 in base ai dati di Rendiconto annuale";
- la DGR n. 994 del 28/09/2022 con la quale la Regione Umbria ha espresso parere favorevole in ordine al Piano dei fabbisogni di personale dell'ADiSU per il triennio 2022-2024 di cui al citato Decreto del Direttore generale n. 56/2022, a seguito del parere espresso dal Servizio regionale "Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane" di cui all'Allegato 2) della DGR n. 994/2022.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in virtù della documentazione messagli a disposizione dal Dott. Stefano Capezzali quale dirigente responsabile del Servizio "Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni" con comunicazione e-mail del 7 ottobre 2022, **riscontra:**

- l'inesistenza di situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale rispetto alla dotazione organica adottata in ultimo con Decreto del Direttore generale n. 36 del 05/05/2022 "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023. Adozione a seguito della D.G.R. n. 211 del 09/03/2022";
- che è verificata l'applicabilità dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019, secondo le disposizioni attuative del D.M. 3 settembre 2019. A tale riguardo la Regione Umbria – Giunta regionale, con DGR n. 391 del 29/04/2022, ha accertato la sussistenza delle condizioni prescritte dal citato D.M. 3 settembre 2019, verificando che il rapporto tra spesa di personale dell'anno 2020 e media delle entrate correnti del triennio 2018-2020, pari all'8,9%, si pone al di sotto del valore soglia stabilito per la fascia demografica di riferimento per la Regione Umbria, pari all'11,5%. In particolare, detto valore soglia è stato calcolato

con riferimento al sistema regionale a livello consolidato e nello specifico ricomprende anche l'ADiSU;

- che la Regione Umbria ha ritenuto di seguire il criterio di contenimento del programma delle assunzioni a tempo indeterminato tendenzialmente entro il valore del risparmio da cessazioni calcolato in base alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, e che detto criterio è stato impartito anche agli enti strumentali soggetti a vigilanza e autorizzazione da parte della Giunta regionale, tra cui l'ADiSU. A tale riguardo si evidenzia che il piano delle assunzioni dell'Agenzia è contenuto entro i limiti dati dai risparmi da cessazione, così come dettagliato anche nelle tabelle riepilogative delle cessazioni di personale nel triennio 2022-2024 (Tabella 3 – PTFP 2022-2024) e della capacità assunzionale (Tabelle n. 4 e 5 – PTFP 2022-2024) del Decreto del Direttore generale n. 56/2022; ciò consente il rispetto e allineamento alle direttive della Giunta regionale nella programmazione dei fabbisogni di personale;
- che con determinazione dirigenziale n. 163 del 01/03/2022 l'ADiSU ha formalizzato il rispetto del tetto di spesa ex art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 per l'anno 2020, dando atto che la spesa di personale dell'ADiSU per l'esercizio 2020, calcolata elaborando in base alle disposizioni vigenti, i dati contabili del Rendiconto generale per l'esercizio 2020 dei capitoli del bilancio dell'Agenzia per il finanziamento della spesa di personale, risulta inferiore al valore medio del triennio 2011-2013;
- che, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 6/2006, con DGR n. 994 del 28/09/2022 la Regione Umbria – Giunta regionale ha autorizzato il Piano dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per il triennio 2022-2024;

esprime

la propria asseverazione in ordine al Piano dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per il triennio 2022-2024, adottato con Decreto del Direttore generale n. 56 del 30/06/2022 e autorizzato dalla Regione Umbria – Giunta regionale con DGR n. 994 del 28/09/2022.

Perugia, 17 ottobre 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Virgilio Puletti
(Presidente)

Dott. Elisa Raoli
(Membro effettivo)

Dott. Marco Tosti
(Membro effettivo)